



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 14-04-2021 Numero 6

Oggetto : ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E REGOLAMENTO ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 18:57, presso la Sede Comunale, alla Prima convocata in sessione Straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	Pres./Ass.	Consiglieri	Pres./Ass.
Pollastrelli Leandro	P	Straccia Sabatino	P
Peperini Armando	P	Rullo Antonello	P
Capponi Mauro	P	Pandolfelli Eleanna	P
Moretti Claudio	P	Di Benedetto Ivano	P
Ficcadenti Giovanni	P	Sabini Matteo	P
Pontuti Mirella	P	Cardola Fabrizio	P
Iannone Sandro	P		

Assegnati 13	Presenti n. 13
In carica 13	Assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Geom. Leandro Pollastrelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all'approvazione delle aliquote e del regolamento per l'anno 2021 dell'addizionale comunale sul all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Evidenzia che, anche per l'anno 2021, per l'addizionale comunale all'IRPEF viene confermata l'aliquota dello 0,8%.

La Cons. Pandolfelli annuncia il voto contrario del gruppo di minoranza perché in più occasioni è stata richiesta l'istituzione di una commissione consiliare per valutare insieme in modo complessivo il carico tributario che grava sui cittadini e tale richiesta non è stata accolta. Sottolinea, inoltre, che l'addizionale comunale all'IRPEF va a gravare su lavoratori e pensionati.

Non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CITATO l'art. 1, comma 1 del D. Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce a partire dall'anno 01/01/1999, l'Addizionale Comunale sull'imposta sul reddito di persone fisiche;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2007 esecutiva ai sensi di legge relativa all'aliquota dell'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura pari allo 0,5%;

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-Bis del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

ATTESO che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È

abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

DATO ATTO CHE:

- questo comune per l'anno 2020 ha confermato con Delibera di Consiglio n. 9 del 26/08/2020 l'addizionale comunale IRPEF vigente nel 2019 pari allo 0,8%;
- non sono previste esenzioni alla precitata addizionale comunale - Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;
- che ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D. Lgs 28 settembre 1998 n. 360, l'addizionale comunale, Imposta sul reddito delle persone fisiche, è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF al netto delle detrazioni per essa riconosciute;

VISTO l'art 53 comma 16 della Legge 388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001, in base alla quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il redigente Bilancio di previsione 2021/2023;

DATO ATTO che la L. 17 luglio 2020, n. 77, ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, prevedendo, al comma 3-bis dell'art.106 il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;

DATO ATTO infine che con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO, di dover confermare anche per la manovra di bilancio 2021/2023 l'addizionale comunale dell'IRPEF nella misura unica di 0,8 punti percentuali;

VISTO il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTA la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;

CON VOTI 9 favorevoli e 4 contrari (Pandolfelli Eleanna, Di Benedetto Ivano, Sabini Matteo e Cardola Fabrizio),

DELIBERA

- **DI APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale della delibera de qua;
- **DI CONFERMARE** per l'anno 2021 per il Comune di Colonnella, l'aliquota dello 0,8 punti percentuali per l'addizionale comunale dell'IRPEF;
- **DI TRASMETTERE** la presente delibera, secondo le modalità indicate, al Ministero dell'Economia e Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione e sito;
- **DI DARE ATTO** che il regolamento è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2007 e si intende integralmente riproposto;
- **DI DICHIARARE**, con separata ed identica votazione come sopra, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue

Il Sindaco

Geom. Leandro Pollastrelli

Il Segretario Comunale

Dott. Giampaolo Paolucci

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, ss.mm.ii e rispettive norme collegate)